

**Settore: SC**  
**Proponente: 10.A**  
**Proposta: 2016/236**

**del 06/06/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 827**

**del 06/06/2016**

**SERVIZI ALLA CITTA'  
SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA**

**Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN VIA EMILIA SAN PIETRO IN  
OCCASIONE DEI MERCOLEDI' ROSA.**

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

-Premesso che ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha conferito, con atto n.21374 del 19.05.2015, alla Dr.ssa Lorena Belli, l'incarico di Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia;

-Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 e la Legge Regionale n.12\99, l'art.16 del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

-Vista la richiesta prot. n.2695 del 3.6.16 presentata dal Sig. Giacomo Scilla presidente dell'Associazione Temporanea d'Impresa "I Negozi di Porta Via Emilia San Pietro" con sede in Via Emilia San Pietro 57, con la quale chiede di occupare suolo pubblico per animazione e attività di vendita nel tratto finale di Via Emilia San Pietro, compreso fra via Samarotto e viale Montegrappa, il 22 giugno 2016 e 6 luglio 2016, in occasione dei Mercoledì Rosa;

-Visti gli artt. 107, 151-4 °comma,183 - 9°comma,184 del Dlgs n. 267 del 18/8/2000, gli artt. 52, 1°comma e 53 dello Statuto Comunale e l'art. 3, c.3 e art. 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

1)di autorizzare lo svolgimento di commercio su aree pubbliche il 22 giugno e il 6 luglio 2016, in via Emilia San Pietro, da via Samarotto a via Montegrappa, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, a favore dell'associazione "I Negozi di Porta via Emilia San Pietro" con sede a Reggio Emilia in Via Galliano 8B, C.F.91119220367, che potrà collocarvi commercianti, artigiani, produttori agricoli e soggetti con opere dell'ingegno di carattere creativo di cui all'art.4 c.2 lettera h del D.L. 114/98;

2) di stabilire che l'utilizzo delle aree in concessione avvenga nel rispetto delle seguenti condizioni:

Quanto attiene l'applicazione del Cosap, il noleggio e la collocazione delle transenne e della segnaletica mobile necessarie a disciplinare il traffico nei modi previsti nell'apposita ordinanza, l'utilizzo di materiali del comune ed eventuali altre utilità, devono avvenire nel rispetto dell'accordo sottoscritto fra il comune e il concessionario delle aree.

Eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alla presentazione, ai sensi del D.P.R. 7.9.2010 n.160, della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) (Info:[www.comune.re.it](http://www.comune.re.it), "Servizi on-line", Suap - Sportello Unico Attività Produttive).

Non è consentita la presenza di hobbisti di cui alla L.R. 4/2013.

Il soggetto organizzatore dovrà comunicare, con anticipo di almeno 7 giorni dalla data della festa, al Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia (mail: [commerciosuolopubblico@municipio.re.it](mailto:commerciosuolopubblico@municipio.re.it) e [ivan.domenichini@municipio.re.it](mailto:ivan.domenichini@municipio.re.it)) i nominativi dei commercianti, produttori agricoli, artigiani e artisti presenti, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla vendita. In tale elenco dovranno essere indicati ragione sociale, sede, settore merceologico e partita iva. Per coloro che hanno opere dell'ingegno di carattere creativo (art.4 c.2 lett.h D.L.114\98) occorre nominativo, comune di residenza e codice fiscale. Nella comunicazione dovranno indicarsi le dimensioni delle aree occupate dai singoli commercianti per l'applicazione del COSAP.

Coloro che operano ai sensi dell'art.4 comma 2 lettera h) del D.M. 114\98 (opere dell'ingegno di carattere creativo) possono essere presenti a condizione che la loro attività sia sporadica ed occasionale, intendendo che non può assumere caratteristiche di professionalità. Dovrà rispettarsi quanto disposto dall'Ordinanza n.28822\2000, in particolare: 1.l'attività di esposizione e vendita dovrà essere svolta direttamente dall'artista; 2.le dimensioni del banco o struttura mediante la quale si occupa l'area pubblica dovrà essere contenuta entro mq.3.00; 3.durante l'occupazione dell'area l'artista dovrà dare dimostrazione della propria arte, sul posto, in modo visibile e inequivocabile e secondo la tipologia delle opere esposte, attraverso esemplificazioni pratiche; 4.non potranno in modo assoluto essere esposti per la vendita oggetti che non siano il prodotto diretto della creatività artistica del titolare della concessione.

Gli esercenti attività di commercio e artigianali nella zona della festa potranno esporre i propri prodotti. Tali esposizioni potranno avvenire per sola mostra, senza attività di vendita ma per pura promozione, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e senza creare intralcio alla viabilità pedonale o ad altre attività, per una superficie massima di mq. 3,00. Qualora fosse intenzione svolgere vendita dovranno essere inseriti nell'elenco col quale si richiede l'autorizzazione alla vendita. Negli stessi limiti, davanti ai pubblici esercizi potranno essere collocati sedie e tavoli, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Le attività di vendita dovranno svolgersi nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di commercio ed ogni altra riconducibile all'attività svolta.

E' vietato, nell'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, utilizzare o detenere gas in bombole. La dislocazione dei banchi di vendita dovrà avvenire in modo che resti sempre una corsia percorribile dai veicoli di soccorso di almeno mt. 3,50; tale corsia deve essere libera da terra a cielo, senza ingombri o sporgenze di alcun genere.

Dovrà rispettarsi ogni disposizione vigente in materia di pubblica sicurezza, anche impartita verbalmente dagli organi di polizia durante lo svolgimento della manifestazione, e comunque riguardo a quanto previsto dalla normativa in materia, anche in relazione alla prevenzione incendi.

Dovranno rispettarsi le indicazioni del 12.3.2014, del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nota n.0003794 "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi" relative alla gestione della sicurezza in occasione di attività di vendita su aree pubbliche.

Ogni danno a persone o cose derivante dall'utilizzo degli spazi in concessione è da ritenersi a totale carico del soggetto organizzatore.

Le aree utilizzate dovranno essere lasciate libere da ingombri o rifiuti riponendo gli stessi negli appositi contenitori o, in caso di eccedenze, asportati direttamente dal soggetto organizzatore. La pulizia straordinaria, il trasferimento di cassonetti e/o campane per il vetro, la fornitura di cestini e simili attività, sono a carico del soggetto organizzatore, che dovrà prendere accordi con Iren prima dello svolgimento dell'iniziativa. Con anticipo di almeno giorni 15 l'organizzatore dovrà concordare le modalità di pulizia e sgombero delle aree contattando presso Iren il numero verde 800212607.

Tutti gli spazi sono utilizzabili senza possibilità di tenere autoveicoli in sosta. Gli automezzi dei partecipanti potranno accedere alle aree in concessione per scarico e carico delle proprie attrezzature all'inizio e al termine della manifestazione, con soste della durata massima di 30 minuti, senza creare intralcio alla circolazione o pericolo alla pubblica incolumità. E' vietata la sosta inoperosa.

I passi carrai dovranno essere assolutamente liberi da occupazioni od ingombri e agevolmente accessibili in entrata ed uscita; gli accessi pedonali agli edifici dovranno essere agevolmente accessibili.

Potranno collocarsi nella zona della festa elementi decorativi e di arredo urbano, purchè non creino pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, sotto la piena responsabilità del titolare della concessione.

E' consentita l'attività di promozione e raccolta fondi, con offerta di piccole opere creative o altri prodotti, nel rispetto delle normative vigenti in materia, allo scopo di promuovere e diffondere le finalità e gli scopi perseguiti dall'associazione presente.

Le attività di vendita dei prodotti alimentari devono svolgersi nei limiti di carattere igienico-sanitario prescritti dal Dipartimento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20.11.2007, nonché del Regolamento 852/2004 CE, e di ogni altra condizione stabilita dal competente Servizio dell'AUSL di Reggio Emilia. Dovranno seguirsi indicazioni ed adempimenti indicati nelle "Buone pratiche igienico-sanitarie".

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo Pretorio.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio "Sportello Attività Produttive e Edilizia" Dr.ssa Lorena Belli – tel. 0522/456627 - L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l'U.O.C. Attività Economiche, in via E. S. Pietro n. 12. Gli orari di ricevimento al pubblico sono i seguenti: martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al dirigente firmatario.

La Dirigente del Servizio  
Dr.ssa Lorena Belli